



Associazione Culturale “Gentes”

- STATUTO -



Associazione Culturale “Gentes” - STATUTO -

Art. 1. - Il giorno 7 ottobre 2008, nel rione Santa Croce in Bisignano si è costituita l'Associazione culturale denominata “GENTES”; questo giorno è stato individuato perché dedicato alla Beata Vergine del Rosario, scelta come protettrice dell'Associazione “Gentes”.

È una libera Associazione di fatto e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Il logo dell'Associazione “Gentes” è di forma rettangolare, a sfondo giallo, con al centro una rosa a quattro spirali che si richiama alle fibule in bronzo ritrovate sul territorio bisignanese e vuole simboleggiare l'incontro tra le diverse culture. Al di sopra campeggia la scritta in rosso “Associazione Culturale Gentes”. In basso, in rosso, è riportato il motto dell'Associazione “portatori di tradizione”. L'inno ufficiale dell'Associazione “Gentes” è “Che il Mediterraneo sia” di Eugenio Bennato.

Art. 2. - L'Associazione “GENTES” persegue i seguenti scopi:

- diffondere e preservare la cultura delle tradizioni popolari;
- ampliare la conoscenza della cultura popolare (musica, letteratura, arte, gastronomia, artigianato, mestieri e tutto ciò che riguarda gli usi e i costumi delle tradizioni popolari) attraverso ricerche storiche, contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali affinché sappiano trasmettere l'amore per le tradizioni popolari come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 3. – L'associazione “GENTES”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti e raduni, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale (cartacea e sul web): pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. – L'associazione “GENTES” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci sono così suddivisi:

- **soci fondatori:** persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali;

- **soci ordinari:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- **soci onorari:** sono nominati dai soci fondatori e possono essere scelti tra personaggi che si sono distinti nel campo della Cultura. Possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto. Sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- **soci sostenitori:** sostengono l'associazione con contributi economici volontari e/o saltuari. Possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno tre soci.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 15 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione o in mancanza del versamento della quota associativa, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 15 giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- finanziamenti pubblici;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di disponibilità economica, sono contemplati i rimborsi spesa per le attività relative all'Associazione.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di febbraio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio maggiorenne ha diritto

ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno il 30% degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va effettuata almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità e sono disponibili presso il segretario.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, dell'eventuale regolamento e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Presiede l'Assemblea il Presidente pro tempore dell'Associazione. Ad ogni seduta dell'assemblea assiste il segretario dell'associazione che, insieme al Presidente, dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 5 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Gentes". Si riunisce in media 2 volte all'anno e può essere convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tra i membri del direttivo vengono eletti un Segretario ed un Tesoriere che durano in carica tre anni.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere il Presidente dell'Associazione, che viene scelto tra i membri del Consiglio direttivo;
- stabilire le linee programmatiche da realizzare;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
- di ogni riunioni deve essere redatto verbale, reperibile presso il Segretario dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e scelti, se numericamente possibile, al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente

la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige, se lo ritiene necessario, apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete, in caso di disponibilità finanziaria, solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Bisignano, lì 7 ottobre 2008

Approvato dall'Assemblea del 7 ottobre 2008 all'unanimità dei presenti